REGOLAMENTO (CE) N. 911/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) L'impiego del suddetto preparato a base di microorganismi è stato autorizzato a tempo indeterminato con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione [2] per i polli da ingrasso e con il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione [3] per i suini da ingrasso.

(5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i salmonidi e i gamberi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 1° aprile 2009 [4] che il preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M non produce effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'impiego di tale preparato può avere effetti positivi, aumentando il numero di salmonidi ben conformati e migliorando la capacità di sopravvivenza e la crescita dei gamberi. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Dalla valutazione del preparato risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
[3] GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.
[4] *The EFSA Journal* (2009) 1038, pag. 2, e 1037, pag. 1.

ALLEGATO

Numero identificativo dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (promotori della crescita).									
4d1712	Lallemand SAS	*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M	Composizione dell'additivo: Preparato a base di cellule vitali di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M Metodo di analisi (1): Conteggio: tecnica «spread plate» utilizzando MRS agar e una temperatura di incubazione di 37 °C. Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Salmonidi	—	3×10^9	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per salmonidi: 3×10^9 CFU/kg di mangime completo. 3. Istruzioni per la sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.	20.10.2019
				Gamberi		1×10^9			

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives